

**CIRCOLARE N. 2 DEL 2022**  
**LE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LA NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA**  
**ALL'ISPettorATO DEL LAVORO**

ARTICOLO 13 D.L. 146/2021

NOTA ISPettorATO NAZIONALE DEL LAVORO 11.01.2022 n. 29

Il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti (titolari di p.iva) che impiegano lavori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio. Il decreto è entrato in vigore il 21.12.2021 quindi è necessario prestare attenzione ai rapporti instaurati nei seguenti periodi, le specifiche sono state introdotte con nota dell'11.02.2022:

- rapporti avviati dopo il 21.12.2021 o anche se avviati prima ancora in corso alla data dell'11.02.2022, per tali rapporti se già cessati la comunicazione va effettuata entro il 18.01.2022,
- rapporti avviati dal 12.01.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione nel periodo transitorio, in attesa di ulteriori chiarimenti, può avvenire tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms/posta elettronica.

**Relativamente alla tipologia dei rapporti da notificare l'obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, la comunicazione deve avvenire prima della instaurazione del rapporto:**

- inquadrabili nella definizione di cui all'articolo 2222 c.c., vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera/servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
- Per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'articolo 67 comma 1 lettera L TUIR (i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Rapporti esclusi dalla comunicazione:

- rapporti di lavoro dipendente
- collaborazioni coordinate e continuative
- prestazioni occasionali gestite con il libretto famiglia
- professionisti intellettuali e attività autonome esercitate in regime di IVA
- rapporti di lavori intermediati da piattaforma digitale

Sanzioni:

la violazione dell'obbligo di comunicazione è sanzionata da euro 500,00 ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa/ritardata la comunicazione in esame.

Cordiali saluti

CANIGGIA E C. SAS STP

**CANIGGIA E C. – SAS - STP**

Iscritta al n. 3 della Sezione Speciale Albo Dottori Commercialisti di Alessandria

**Dott. Giuseppe Caniggia:** Mail: giuseppe.caniggia@studiocaniggia.it – Pec: giuseppe.caniggia@cert.studiocaniggia.it

**Dott. Pierluigi Caniggia:** Mail: pierluigi.caniggia@studiocaniggia.it – Pec: pierluigi.caniggia@cert.studiocaniggia.it

**Dott.ssa Laura Moretti:** Mail: laura.moretti@studiocaniggia.it – Pec: laura.moretti@pec.net

